

DECRETO DEL COMMISSARIO DELEGATO

(Decreto Presidente Consiglio Ministri 23 marzo 2013)

9 agosto 2013, n. 1

D.P.C.M. 23 marzo 2013 – Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 24 giugno 2013. Criteri, procedure e modalità per la concessione di Contributi ai soggetti privati per beni immobili danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11,12, e 13 novembre 2012.

Il Commissario Delegato

VISTO l'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228";

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 24 giugno 2013, n. 10, avente ad oggetto "Avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 11, 12 e 13 Novembre 2012 nel territorio regionale. Approvazione della ripartizione delle risorse finanziarie attribuite alla Regione con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 Marzo 2013, ex articolo 1, comma 548 della L. 24 dicembre 2012, n. 228";

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato per la Protezione civile 28 giugno 2013, n. 11, avente ad oggetto "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 23/03/2013. Eventi alluvionali di Novembre 2012. Ordinanza del Commissario delegato n. 10/2013. Procedure e criteri per la realizzazione dei diversi settori di intervento";

VISTA la delibera della Giunta regionale 29 luglio 2013, n. 854, avente ad oggetto "Ordinanza del Commissario delegato n. 10 del 24-06-2013. Criteri, procedure e modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati per beni immobili e mobili registrati danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Umbria in data 11,12, e 13 Novembre 2012";

DECRETA

Art. 1 Ambito Applicativo

1. Il presente decreto disciplina i presupposti, i criteri e le modalità per la concessione di contributi ai soggetti privati che abbiano subito danni a beni immobili a seguito degli eventi alluvionali che hanno colpito la regione nelle date del 11, 12 e 13 Novembre 2012,



nell'ambito dei Comuni definiti dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 Gennaio 2013.

Art. 2

Beneficiari e condizioni di ammissibilità per la concessione dei contributi

- 1. I beneficiari dei contributi di cui al presente decreto sono i soggetti privati, persone fisiche proprietari, usufruttuari o titolari di altro diritto reale di godimento, di beni immobili, danneggiati a seguito degli eventi alluvionali del 11,12,13 novembre 2012 o da eventi conseguenti e connessi.
- 2. Sono ammissibili al contributo gli interventi di demolizione e ricostruzione, ripristino, riparazione e delocalizzazione di beni immobili individuati al comma 1 riguardanti strutture, impianti tecnologici a servizio del bene e finiture connesse.
- 3. I beni immobili per i quali i soggetti privati possono richiedere il contributo sono quelli occupati alla data del verificarsi dell'evento, per i quali si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale al momento dell'evento e relative pertinenze;
 - b) unità immobiliari adibite ad uso abitativo non ricadenti nei casi di cui alla precedente let. a) e relative pertinenze;
 - c) altre unità immobiliari non ricadenti nel casi di cui alle precedenti lett. a) e b), che non siano destinate ad attività produttive;
- 4. Sono esclusi gli immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie in vigore.

Art. 3 Attività in capo ai Comuni

- 1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito con modificazioni con legge 1° Agosto 2012 n. 112, richiamato dall'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 23 marzo 2013, per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al presente provvedimento, il Commissario delegato si avvale dei Comuni nei cui ambiti territoriali sono ubicati i beni immobili che hanno subito danni in conseguenza degli eventi alluvionali del 11,12,13 novembre 2012.
- 2. I Comuni, nel rispetto delle disposizioni impartite con il presente decreto, effettuano attività istruttoria diretta a:
 - a) verificare la completezza della documentazione trasmessa dai soggetti privati;
 - b) determinare l'entità del danno ammesso a contributo:
 - c) determinare il contributo ammissibile;
 - d) determinare il contributo concedibile;
 - e) formulare ed approvare gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo e delle relative priorità;
 - f) concedere ed erogare i contributi.
- 3. I Comuni danno ampia divulgazione al presente decreto con tutti mezzi di comunicazione e informazione a disposizione.



Art. 4 Presentazione delle domande

- 1. La domanda di contributo è redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, secondo il modello allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
- 2. La domanda è presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente decreto, al Sindaco del Comune nel cui ambito territoriale sono ubicati i beni immobili danneggiati.
- 3. Per gli edifici costituiti da unità immobiliari di più proprietari la domanda è presentata, per i proprietari delle singole unità immobiliari, dall'amministratore del condominio, ove esistente, o da altro soggetto all'uopo delegato dai proprietari medesimi.
- 4. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) la perizia giurata di cui all'art. 5 del presente decreto, comprensiva della documentazione ivi prevista;
 - b) la procura speciale, resa dinanzi a notaio o verbale di assemblea condominiale, relativa alle specifiche attribuzioni connesse all'attuazione degli interventi, ove necessaria;
 - c) copia del documento d'identità del dichiarante in corso di validità.

Art. 5

Documentazione tecnica per la dimostrazione e la quantificazione del danno

- 1. I soggetti privati di cui all'art. 2, dimostrano e quantificano il danno mediante perizia giurata, redatta da un professionista abilitato, iscritto al rispettivo ordine o collegio professionale.
- 2. La perizia contiene:
 - a) la descrizione completa dell'immobile distrutto o danneggiato corredata da planimetrie, elaborati grafici e relazione tecnica;
 - b) la descrizione del danno riscontrato;
 - c) il computo metrico estimativo delle opere necessarie per la riparazione del danno. Per gli interventi già eseguiti e per quelli da realizzare deve essere utilizzato il prezzario regionale Edizione 2011. Le opere sono computate nei limiti qualitativi e quantitativi preesistenti e risultate danneggiate a seguito dell'evento.
- 3. Nella perizia giurata il tecnico incaricato, sotto la propria personale responsabilità, attesta:
 - a) il nesso di causalità tra i danni e gli eventi alluvionali del 11, 12 e 13 novembre 2012;
 - b) di aver quantificato il danno secondo le disposizioni del presente decreto.
- 4. Eventuali varianti in corso d'opera, possono essere considerate ammissibili previa verifica della relativa documentazione da parte del Comune, ma non potranno comportare incremento del contributo concesso.

Art. 6 Determinazione del danno ammissibile

1. Per le unità immobiliari di cui al comma 3 let. a) dell'art 2, oggetto di ordinanza di sgombero sindacale e per le quali si renda necessaria la demolizione totale o parziale e successiva ricostruzione o la delocalizzazione, il danno ammissibile è determinato quale minimo tra il computo metrico estimativo contenuto nella perizia giurata di cui all'art. 5 e il costo parametrico di



€ 825/mq applicato alla superficie totale calpestabile. Nel caso di delocalizzazione viene considerato danno ammissibile il costo di acquisto di una nuova unità immobiliare qualora inferiore al danno ammissibile sopra determinato.

- 2. Per le unità immobiliari di cui al comma 3 dell'art. 2, il danno ammissibile per interventi di ripristino di opere strutturali o impianti è determinato quale minimo tra il computo metrico estimativo contenuto nella perizia giurata di cui all'art. 5 e il costo parametrico di € 480/mq applicato alla superficie totale calpestabile. Sono ammissibili anche opere di miglioria degli impianti tese alla riduzione del rischio derivante da ulteriori eventi alluvionali.
- 3. Per le unità immobiliari di cui al comma 3 dell'art. 2, il danno ammissibile per interventi di ripristino di finiture è determinato quale minimo tra il computo metrico estimativo contenuto nella perizia giurata di cui all'art. 5 e il costo parametrico di €200/mq applicato alla superficie totale calpestabile.

Art. 7 Contributo ammissibile e contributo concedibile

- 1. Il contributo è concesso a rimborso parziale delle spese sostenute per la demolizione, ricostruzione, ripristino, riparazione e delocalizzazione dei beni danneggiati.
- 2. Il contributo ammissibile è pari all'ottanta per cento del danno così come determinato ai sensi dell'art. 6.
- 3. Nei casi di riparazione e ripristino il contributo complessivo per la somma degli interventi di cui all'art.6 commi 2 e comma 3 è ammesso nel limite massimo di euro 60.000,00.
- 4. Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione o delocalizzazione di cui all'art.6 comma 1 il limite di cui al comma precedente è elevato ad euro 200.000,00.
- 5. Il contributo ammissibile è incrementato del 20% in caso di unità immobiliari sottoposti a tutela ai sensi del Decreto legislativo n.42/2004 Parte II Titolo I.
- 6. Il contributo ammissibile come sopra determinato è, altresì, incrementato dell'I.V.A. ex lege e delle spese tecniche calcolate sino a un massimo del dieci per cento sull'importo del contributo ammissibile e al lordo delle imposte.
- 7. Il contributo concedibile è determinato sottraendo al contributo ammissibile, così come calcolato ai commi precedenti, una franchigia di euro 1.500,00 e l'eventuale indennizzo riconosciuto da parte di compagnie assicurative.

Art. 8 Priorità per la concessione dei contributi

- 1. Al fine di garantire la trasparenza e la parità di trattamento i Comuni, nei limiti dei finanziamenti autorizzati, predispongono le graduatorie dei soggetti ammessi in base ai seguenti criteri di priorità:
 - a) Unità immobiliari e relative pertinenze adibite alla data dell'evento alluvionale ad abitazione principale che, in conseguenza dell'evento alluvionale, risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
 - b) Unità immobiliari e relative pertinenze adibite alla data dell'evento alluvionale ad uso abitativo anche se non a titolo principale che, in conseguenza dell'evento alluvionale, risultino sgomberate con ordinanza sindacale;
 - c) Unità immobiliari non ricadenti nelle fattispecie di cui alle precedenti lett. a) e b) che risultino sgomberate con ordinanza sindacale;



- d) Unità immobiliari di cui alla precedente lett. a), anche qualora non siano stati oggetto di ordinanza di sgombero, purché abbiano subito danni certi su strutture e/o impianti in conseguenza dell'evento alluvionale del 11, 12 e 13 Novembre 2012;
- e) Unità immobiliari di cui alla precedente lett. b), anche qualora non siano stati oggetto di ordinanza di sgombero, purché abbiano subito danni certi su strutture e/o impianti in conseguenza dell'evento alluvionale del 11, 12 e 13 Novembre 2012;
- f) Unità immobiliari di cui alla precedente lett. c), anche qualora non siano stati oggetto di ordinanza di sgombero, purché abbiano subito danni certi su strutture e/o impianti in conseguenza dell'evento alluvionale del 11, 12 e 13 Novembre 2012;
- g) Unità immobiliari di cui alle precedenti lettere d) e) f) purché abbiano subito danni certi a sole finiture in conseguenza dell'evento alluvionale del 11, 12 e 13 Novembre 2012.
- 2. Nell'ambito di ciascuna fascia di priorità di cui al comma 1, hanno precedenza:
 - gli interventi sui beni immobili per i quali sia vigente ordinanza di sgombero sindacale alla data di pubblicazione sul B.U.R. del presente decreto;
 - beni immobili nei quali è più alto il rapporto percentuale tra le unità immobiliari adibite ad abitazione principale sgomberate e l'insieme delle unità immobiliari dell'intero edificio;
- 3. A parità di condizioni di cui al comma 2, costituiscono motivo di precedenza per la concessione dei contributi nell'ambito delle fasce di priorità di cui alle lett. a), b) d), e) g) del comma 1, le condizioni di seguito elencate, accertate con riguardo alla composizione del nucleo familiare rispettivamente del proprietario o dell'affittuario residente sgomberato:
 - a) soggetti inabili;
 - b) anziani con età superiore a 65 anni;
 - c) numero dei componenti del nucleo familiare.
- 4. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare integralmente i contributi concedibili all'interno di una medesima fascia di priorità, si potrà eventualmente procedere ad una riduzione della percentuale del contributo ammissibile all'interno della stessa.

Art. 9

Procedure per la concessione ed erogazione delle risorse ai Comuni

- Entro sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande per la richiesta del contributo, i Comuni predispongono e approvano gli elenchi dei soggetti ammessi a contributo, con l'indicazione delle priorità definite ai sensi dell'art. 8 e li trasmettono, unitamente all'atto di approvazione, al Commissario delegato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 23 Marzo 2013 - presso Regione Umbria - Ambito di Coordinamento Territorio Infrastrutture e Mobilità – piazza Partigiani 1 - Perugia.
- 2. Il Commissario delegato, tenuto conto degli elenchi trasmessi dai Comuni e delle priorità di cui all'art. 8 provvede ad autorizzare il finanziamento degli interventi ed alla contestuale assegnazione, nei limiti delle risorse disponibili, previa redazione di apposita graduatoria su base regionale.
- 3. I Comuni provvedono alla concessione del contributo entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse finanziarie da parte del Commissario delegato.
- 4. Le modalità di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni e di rendicontazione delle stesse al Commissario Delegato saranno stabilite con successivi provvedimenti.



Art. 10

Erogazione dei contributi da parte dei Comuni ai beneficiari

- 1. Gli interventi ammissibili sui beni immobili danneggiati devono essere ultimati dai soggetti privati entro dodici mesi dall'inizio dei lavori. Per gli interventi di ricostruzione o delocalizzazione il termine di ultimazione dei lavori è stabilito in 24 mesi.
- 2. Al fine dell'erogazione dei contributi, devono essere soddisfatti tutti gli obblighi previsti dalla normativa edilizia e urbanistica vigente, nonché gli obblighi in materia prevenzione e sicurezza sul lavoro e di regolarità contributiva.
- 3. Il Comune eroga il contributo come segue:
 - a) una quota, pari al trenta per cento del contributo concesso, previa presentazione della seguente documentazione:
 - 1. titolo abilitativo, qualora necessario, delle opere sui beni immobili per le quali è richiesto il contributo;
 - 2. comunicazione di inizio dei lavori;
 - 3. notifiche preliminari;
 - b) una quota, pari al cinquanta per cento del contributo concesso, alla presentazione di fatture quietanzate, in copia conforme all'originale, che documentino le spese sostenute almeno per un ammontare pari al trenta per cento del contributo concesso;
 - c) il saldo, pari all'importo concesso in via definitiva, detratte le quote erogate, previa presentazione della seguente documentazione:
 - 1. comunicazione di ultimazione dei lavori;
 - 2. documento unico di regolarità contributiva;
 - 3. conto finale dei lavori;
 - 4. fatture quietanzate, in copia conforme all'originale, che documentino le spese sostenute almeno per l'ammontare del contributo concesso o dell'importo risultante dalla rendicontazione finale;
 - 5. certificato di agibilità, qualora previsto.
- 4. Nel caso di delocalizzazione mediante acquisto di una nuova unità immobiliari l'erogazione del contributo avverrà come segue:
 - a) il 20% all'atto di presentazione dell'eventuale stipula di contratto preliminare;
 - b) il saldo previa presentazione di copia conforme all'originale del rogito notarile di acquisto registrato.
- 5. L'erogazione del contributo può avvenire, su istanza dei beneficiari, anche in unica soluzione a saldo, previa presentazione della documentazione prevista.
- 6. Le erogazioni avvengono entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione richiesta e successivamente all'accredito delle risorse da parte del Commissario.
- 7. Il pagamento avviene secondo le modalità scelte dal soggetto beneficiario e comunicate al Comune.
- 8. Il Comune verifica che i lavori eseguiti siano conformi alle norme di legge e di regolamento nonché proprio al regolamento edilizio.

Art. 11 Attività di controllo

1. I Comuni, anche successivamente all'erogazione dei contributi, effettuano controlli a campione, secondo modalità stabilite dalla legge, sulla veridicità delle dichiarazioni rese.



- 2. Qualora a seguito del controllo di cui al comma 1, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, i soggetti beneficiari decadono immediatamente dai benefici conseguiti per effetto del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, con l'obbligo di restituire l'eventuale somma erogata aumentata degli interessi legali.
- 3. Qualora il contributo concesso al singolo beneficiario sia di importo superiore ad euro 20.000,00 i Comuni provvederanno ad effettuare controlli preventivi e in corso d'opera tesi ad accertare la rispondenza delle opere in corso di esecuzione rispetto alla documentazione tecnica presentata.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

Perugia, 9 agosto 2013

MARINI



D.P.C.M. 23 MARZO 2013 – ORDINANZA COMMISSARIALE N. 10 DEL 24/06/2013. DOMANDA DI CONTRIBUTO PER DANNI A BENI IMMOBILI DI SOGGETTI PRIVATI CAUSATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DEL 11, 12, 13 NOVEMBRE 2012.

	del Comune	e di
1 sottoscritto	nato a	prov. () il
/ residente a		_
	n Codice Fiscale _ _ _	,
	CHIEDE	
li poter accedere ai contributi previsti dal I	Decreto del Commissario delegato n	del
per danni a beni immobili causati dagli ever	nti alluvionali del 11, 12 e 13 novembre 2	012.
A tal fine il sottoscritto, ai sensi degli a esponsabilità penali cui può andare incont verità,		-
	DICHIARA	
li presentare domanda di contributo in qual ☐ Proprietario;	lità di:	
☐ Comproprietario¹;		
☐ Usufruttuario;		
☐ Titolare di altro diritto reale (specificare	quale)	;
☐ Amministratore di condominio²;		
ul/i seguente/i bene/i immobile/i:		
pene immobile situato in		n
oc./fraz	e censito al: \text{N.C.E.U.}	□ N.C.T. del
Comune di		
al foglio n° particel!	la n° sub	_
al foglio n° particel!	la n° sub	_
al foglio n° particel!	la n° sub	_
al foglio n° particel	la n° sub	_
e che:		
al momento del verificarsi degli eventi	alluvionali del 11, 12 e 13 Novembre 201	2, l'immobile:
In tale ipotesi alla presente domanda deve essere allegata		

	Allegato A
	□ era adibito ad abitazione principale del sottoscritto o di altro soggetto in virtù di regolare contratto di
	locazione;
	□ era adibito ad abitazione non principale;
	□ altro ³ :
	☐ Specificare eventuali titoli di preferenza ai sensi del comma 3
	dell'art.8
_	□ l'importo del danno, come quantificato nella perizia giurata allegata, è pari ad euro; per tali danni:
	□ non è stato corrisposto alcun indennizzo da parte di compagnie assicuratrici;
	□ è stata corrisposta la somma di euro da parte di
	4
	DICHIARA ALTRESÌ
h	e:
_	il bene\i sopra indicato\i è stato\sono stati danneggiato\i in conseguenza degli eventi alluvionali del 11, 12, 13
	novembre 2012;
_	□ sono state presentate altre domande di contributo per danni conseguenti agli eventi alluvionale del 11, 12 13
	novembre 2012 al\ai Comune\i di,
_	□ non sono state presentate altre domande di contributo per danni conseguenti aggi eventi alluvionale del 11,
	12, 13 novembre 2012;
_	si impegna a comunicare eventuali future provvidenze a qualunque titolo corrisposte.
41	lega:
	copia del documento d'identità in corso di validità;
	perizia giurata, di cui all'art del Decreto commissariale n del, comprensiva della
	documentazione ivi prevista, redatta da: titolo nome
	cognomeiscritto al Collegio/all'Ordine
	della provincia di al numero
	dena provincia di ai fidificio
	, lì/ IL DICHIARANTE
	, II/, II/ IL DICHIANANTE

² Allegare atto di nomina relativo e verbale di assemblea relativo all'autorizzazione richiesta contributo; ³ Specificare tipologia di priorità di cui all'art. 8 comma 1 lett. da c) a g) 4 Allegare copia del documento attestante l'importo corrisposto.